



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bergamo

Sezione Quarta Civile

Il Tribunale, in persona del giudice Silvia Russo,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5093/2021 R.G. promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Mario Azzarita e con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Alex Iattoni in Bergamo, viale Vittorio Emanuele II n. 24, come da procura allegata all'atto di citazione;

ATTRICE

contro

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli avv.ti Maria Elena Armandola, Roberto Oliva e Riccardo Robuschi e con elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, via del Lauro n. 7, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini di seguito riportati.

Parte attrice

*“Nel merito, dichiarare che i rapporti intercorsi tra **Parte_1** e **CP_1** sono soggetti alla disciplina legale della subfornitura di cui alla l. n. 192 del 18 giugno 1998, e – per l’effetto - accertare i reiterati ritardi di pagamento della subfornitura e condannare la società convenuta al pagamento in favore di **Parte_1** degli interessi di legge, maturati successivamente all’ordinario termine di legge di sessanta giorni di cui alla l. n. 192 del 18 giugno 1998, e delle penali dovute per il ritardo nei pagamenti, che ammontano a 310.955,41 euro (di cui 264.385,03 euro a titolo di penali e 46.570,38 euro a titolo di interessi).*

*In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui il rapporto tra le parti non dovesse essere ritenuto una subfornitura, accertare e dichiarare l’illegittimità del recesso ad nutum esercitato dalla convenuta senza alcun preavviso e, per l’effetto, condannare **Controparte_1** al pagamento in favore di **Parte_1** della somma di euro 470.230 euro, a titolo di risarcimento del danno emergente, ovvero al pagamento della somma ritenuta di giustizia, tenuto conto della vita utile dei cespiti acquistati per la produzione dei semilavorati **CP_1** nonché del costo del personale dedicato alla commessa **CP_1** e al pagamento in favore di **Parte_1** della somma di 746.350 euro, o della diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria, in ogni caso, dei compensi professionali del presente giudizio.*

In via istruttoria, si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., n. 2 in atti.

*Si insiste inoltre affinché il Giudice adito disponga una c.t.u., nei termini indicati nella seconda memoria ex art. 183 (cfr. pag. 16), volta ad accertare: (i) la sussistenza di un rapporto di subfornitura tra **Parte_1** e **CP_1** (ii) la quantificazione di penali e interessi dovuti in base all’art. 3 l. n. 192/1998 s.m.i.; (iii) il danno patito da **Parte_1** sia sotto il profilo del danno emergente (spese sostenute) che del lucro cessante (utile realizzabile nel periodo di preavviso), a causa dell’improvviso – e illegittimo – recesso di **CP_1***

Ci si oppone all'ammissione della prova orale richiesta da controparte nella propria memoria istruttoria, per tutte le ragioni esposte nella terza memoria attorea ex art. 183, comma VI, c.p.c. in atti (cfr. pag. 7 e seguenti). Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova orale ex adverso formulati, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. (cfr. pag. 9-10).

Ci si oppone altresì alla richiesta di c.t.u. formulata dalla convenuta, perché esplorativa e irrilevante nei termini da essa proposti, come esposto nella terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.”.

Parte convenuta

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, anche di natura istruttoria, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare:

nel merito

I. rigettare le domande proposte da Parte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto; in via istruttoria

per il caso di rimessione in istruttoria, si chiede di:

II. ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale:

1. Se sia vero che il signor Tes_1 Parte_2 CP_1 nel corso di un incontro avvenuto nel mese di luglio 2020, presso Parte_1 con il signor Persona_1 di Parte_1 ha proposto di acquistare i macchinari di Parte_1 ma il signor [...] Per_1 ha rifiutato la summenzionata offerta, affermando che, piuttosto che vendere i macchinari a CP_1 li avrebbe fatti distruggere dal ragno meccanico, filmando il tutto per poi inviare il video al signor Pt_2 (sic.).

Si indicano, quali testimoni, i signori Testimone_2 presso CP_1 e Tes_3 [...] presso Organizzazione_1 Via Delle Industrie 10, 65013, Città Sant'Angelo (PE), Loc. Piano di Sacco.

2. Se sia vero che il signor **Testimone_2** di **CP_1** ha comunicato in più occasioni al signor **Per_1** di **Parte_1** nel mese di luglio 2020, presso **Parte_1** i nominativi dei suoi concorrenti, ai quali **Parte_1** avrebbe potuto offrire i prodotti che già realizzava per **CP_1**

Si indicano, quali testimoni, i signori **Testimone_2** presso **CP_1** e **Tes_3** [...] presso **Organizzazione_1** Via Delle Industrie 10, 65013, Città Sant'Angelo (PE), Loc. Piano di Sacco.

3. Se sia vero che i macchinari e gli stampi per la realizzazione dei cuscini di gomma e dei supporti in plastica:

(i) sono semplici, standard e non sono predisposti per far fronte all'esigenza di un singolo cliente; e che conseguentemente

(ii) sono utilizzabili per più clienti.

Si indica, quale testimone, il signor **Testimone_4** (responsabile della produzione di **CP_1** , presso **CP_1**

4. Se sia vero che gli stampi utilizzati da **Parte_1** per la realizzazione dei prodotti per **CP_1** potevano essere adattati alle diverse esigenze dei clienti:

(i) realizzando minimi accorgimenti denominati “guance” e consistenti nell'aggiunta di piccole parti di metallo ai lati o nella parte inferiore degli stampi in modo da modificarne la forma; oppure, in alternativa,

(ii) modificando gli stampi mediante l'ausilio di una fresa.

Si indica, quale testimone, il signor **Testimone_4** presso **CP_1**

5. Se sia vero che, tra il mese di aprile 2014 e il mese di maggio 2014, il signor **Testimone_3** di **CP_1** ha incontrato il signor **Persona_1** di **Parte_1** ed alcuni suoi collaboratori, presso **CP_1** al fine di illustrare loro le caratteristiche dei pezzi da produrre. Alla domanda circa la miscola da utilizzare, il signor **Tes_3** ha consegnato al signor **Per_1** alcuni campioni realizzati da un concorrente, aggiungendo che quel concorrente si riforniva presso la società **Org_2**

Si indica a teste il signor Testimone_3 presso Organizzazione_1 Via Delle Industrie 10, 65013, Città Sant'Angelo (PE), Loc. Piano di Sacco.

6. Se sia vero che taluni pezzi consegnati a CP_1 a luglio 2020 da Parte_1 erano ricoperti da un velo di cera o comunque di altro materiale distaccante che rifiutava l'incollaggio, per rimuovere i quali era solo necessario pulirli.

Si indica, quale testimone, il signor Testimone_4 (responsabile della produzione di CP_1 , presso CP_1

7. Se sia vero che i signori Testimone_5 e Testimone_3 di CP_1 trovandosi in una sala riunioni presso la sede di CP_1 con i signori Persona_1 di Parte_1 e Testimone_6 (dipendente di Parte_1 , in data 26 luglio 2019, invitavano il signor Per_1 a non acquistare nuovi macchinari per la produzione a favore di CP_1 in quanto: (i) i prodotti realizzati da Parte_1 (aventi natura standard) erano più che sufficienti; e (ii) CP_1 aveva a disposizione un altro fornitore specializzato nella produzione non solo di pezzi “standard”, bensì anche di pezzi “fuori standard”.

8. Se sia vero che, nelle medesime circostanze di cui al capitolo n. 7 che precede, i signori Testimone_5 e Testimone_3 di CP_1 comunicavano al signor Persona_1 di Parte_1 che CP_1 avrebbe optato per dare una percentuale più alta di produzione “standard” a chi, come il fornitore specializzato menzionato al capitolo n. 7 che precede, era in grado di offrire anche un servizio aggiuntivo (ossia la produzione “fuori standard”) e per di più ad un prezzo inferiore.

9. Se sia vero che in un incontro tenutosi tra i signori Testimone_2 Testimone_5 e Testimone_3 di CP_1 ed il signor Persona_1 di Parte_1 e la signora Testimone_7 (dipendente di Parte_1 , presso CP_1 in data 12 novembre 2019, i signori Testimone_5 e Testimone_3 hanno comunicato al signor Persona_1 che Parte_1 non doveva investire per la produzione di “prodotti simili (fuori standard)” a quelli realizzati dal fornitore specializzato menzionato al capitolo n. 7 che precede, in quanto non necessario il doppio fornitore di tali prodotti. Il

tutto sempre (e soprattutto) guidato dal fatto che il fornitore specializzato, menzionato al capitolo n. 7 che precede, aveva prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di

Parte_1

Si indicano quali testimoni i signori Testimone_5 , presso CP_1 e Tes_3

[...] presso Organizzazione_1 Via Delle Industrie 10, 65013, Città Sant'Angelo (PE), Loc. Piano di Sacco.

10. Se sia vero che nel corso di un incontro avvenuto presso la sede di CP_1 il 17 dicembre 2019, tra i signori Testimone_3 e Parte_3 di CP_1 ed il signor Persona_1 di Parte_1 quest'ultimo si è lamentato del fatto che CP_1 commissionasse una percentuale maggiore di prodotti a fornitori terzi diversi da Parte_1 e ha richiesto di poter aumentare la produzione a favore di CP_1

11. Se sia vero che nel corso dell'incontro circostanziato al capitolo 10 che precede, i signori Testimone_3 e Parte_3 di CP_1 hanno risposto alle summenzionate richieste del signor Per_1 di Parte_1 affermando che, in considerazione dell'ingresso di nuovi soci finanziatori nella compagine societaria di CP_1 nonché dell'evoluzione del mercato: (i) CP_1 non poteva più sostenere le condizioni economiche sino ad allora applicate al rapporto con Parte_1 e (ii) per soddisfare le citate richieste del signor Per_1 Parte_1 avrebbe dovuto allinearsi alla concorrenza e ridurre i prezzi dei propri prodotti; in alternativa, CP_1 si sarebbe trovata costretta a recedere dal rapporto con Parte_1

Si indicano quali testimoni i signori Parte_3 presso CP_1 e Tes_3

[...] presso Organizzazione_1 Via Delle Industrie 10, 65013, Città Sant'Angelo (PE), Loc. Piano di Sacco.

12. Se sia vero che in data 25 novembre 2021, il signor Testimone_5 di CP_1 si è recato presso la fiera Org_3 di Bologna e, in particolare, presso lo stand di Parte_1 dove ha scattato la foto dell'espositore che gli si rammostra (ns. doc. 25).

Si indica a teste il signor Testimone_5 , presso CP_1

13. Se sia vero che alcuni clienti di CP_1 pagano le fatture a loro destinate a 145 giorni o anche 180 giorni data fattura fine mese + 10 giorni del mese successivo, e che tale prassi è in linea con i termini di pagamento generalmente applicati nel settore ceramico.

Si indica quale testimone la signora Testimone_8 presso CP_1

III. Si chiede altresì volersi ammettere, ove occorra possa, consulenza tecnica d'ufficio atta a confermare che gli stampi che Parte_1 utilizzava per la produzione rivolta a CP_1 sono agevolmente adattabili per la produzione degli stessi o analoghi articoli per concorrenti di CP_1 CP_1 si dichiara sin d'ora disponibile a mettere a disposizione del nominando C.T.U. alcuni esemplari di cuscini in gomma realizzati dai suoi concorrenti al fine di agevolare il confronto.

Con il favore di spese e compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.

Svolgimento del processo

Parte_1 ha convenuto in giudizio Controparte_1 (di seguito solo Controparte_1 deducendo di avere intrattenuto con la stessa, nel periodo 2014/2020, un rapporto contrattuale di subfornitura riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1 della L. n. 192/1998 e di avere pertanto diritto di ottenere la corresponsione delle penali e degli interessi di mora in relazione ai pagamenti effettuati dalla controparte oltre il termine massimo di legge, stabilito in sessanta giorni. Inoltre, l'attrice ha eccepito la illegittimità del recesso dal rapporto contrattuale esercitato dalla società committente nel mese di giugno 2020 senza alcun preavviso e ha sostenuto di avere subito danni per complessivi euro 1.216.280,00 (di cui euro 470.230,00 a titolo di danno emergente e euro 746.350,00 a titolo di lucro cessante).

La società convenuta si è costituita depositando in data 8 ottobre 2021 la propria comparsa di risposta, con la quale ha contestato le deduzioni di Parte_1 e ha chiesto il rigetto delle domande da essa proposte.

Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 10 gennaio 2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1.

La domanda di condanna della convenuta al pagamento delle penali e degli interessi di mora di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 192/1998 proposta da *Parte_1* [...] nei confronti di *Controparte_1* presuppone che il rapporto contrattuale dedotto in causa sia riconducibile alla nozione di subfornitura.

Solo ove ricorra tale ipotesi, infatti, verrebbe in considerazione la nullità della pattuizione avente ad oggetto il pagamento delle fatture emesse da *Parte_1* nel termine di *"90 giorni data fattura fine mese più dieci giorni del mese successivo"*.

L'art. 1 della L. n. 192/1998 stabilisce, al primo comma, che *"con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente"*.

A fronte del dato normativo sopra trascritto, la Corte di Cassazione ha chiarito che *"il contratto di subfornitura è una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato, sicché il requisito della "conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente", di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, si riferisce a tutte le fattispecie ivi descritte, compresa la "lavorazione su prodotti*

semilavorati o su materie prime forniti dalla committente", dato che anche in tal caso la commessa di subfornitura comporta l'inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo proprio del committente (v. Cass. n. 18186/2014 e, nei medesimi termini, più recentemente, Cass. n. 27362/2016).

In particolare, la dipendenza tecnica, secondo quanto osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18186/2014:

- sotto l'aspetto della realtà socio-economica del fenomeno, *“costituisce spesso, essa stessa, uno stato di sudditanza economica, imponendo al subfornitore di adeguare la propria produzione ed organizzazione del lavoro alle suddette direttive e specifiche;*
- sul piano contrattuale *“diversifica il rapporto di subfornitura commerciale (suscettibile di essere realizzato attraverso altri schemi negoziali), dall'appalto d'opera o di servizi, nel quale l'appaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva”.*

Conseguentemente, argomentando a contrario, *“qualora le specifiche tecniche ed il know how di realizzazione del prodotto o della fase di lavorazione appartengano in via esclusiva al fornitore che ad essi abbia conformato l'organizzazione dei processi produttivi all'interno della propria impresa, può venir meno lo stesso presupposto - di dipendenza economica e di debolezza contrattuale - sottostante alla normativa in esame”* (v. ancora Cass. n. 18186/2014).

La disciplina della subfornitura nelle attività produttive introdotta dalla legge n. 192/1998, in altri termini, non è applicabile a tutti i rapporti commerciali di fornitura di prodotti semilavorati o destinati alla produzione di un bene complesso, ma solo a quelli caratterizzati dalla soggezione tecnologica del subfornitore rispetto al committente.

Nella fattispecie di causa, la società attrice ha allegato di avere ricevuto dalla società convenuta le indicazioni sia delle specifiche tecniche sia delle metodologie produttive delle componenti in plastica e gomma (c.d. attacchi e cuscini gommati) della spazzola

abrasiva denominata *fickert*, costituenti l'oggetto del rapporto contrattuale in discussione. Non ha tuttavia depositato documenti idonei a supportare tale tesi.

La società convenuta ha negato di avere trasferito a *Parte_1* diritti di proprietà industriale o *know-how* esclusivo per consentirle la realizzazione dei prodotti commissionati, sostenendo di non essersi mai occupata di tale produzione e di essersi invece avvalsa dell'altissima specializzazione nella lavorazione della gomma e della plastica maturata da *Parte_1*

Alla luce dei documenti depositati dalle parti e della ricostruzione dello svolgimento del rapporto contrattuale quale emerge dai capitoli di prova formulati dalla stessa attrice, risulta provato che *Controparte_1* si è limitata a consegnare a *Parte_1* alcuni campioni delle componenti da realizzare e che *Parte_1* ha ricavato autonomamente dai campioni le specifiche tecniche necessarie per avviare la produzione, individuando le materie prime, predisponendo i disegni sia degli stampi sia dei pezzi da produrre e sottoponendoli infine alla committente per la mera verifica della conformità ai campioni (v.docc. 9 e 10 di parte attrice e 18 di parte convenuta).

Può dunque affermarsi che la progettazione e la costruzione delle componenti costituenti gli attacchi per la parte abrasiva dell'utensile prodotto da *CP_1* fosse contrattualmente posta a carico di *Parte_1* che ne governava il processo produttivo (v. Cass. n. 27362/2016, la quale si è pronunciata su una fattispecie del tutto analoga a quella in discussione).

In questa prospettiva, è particolarmente significativo quanto riconosciuto dalla stessa *Parte_1* nella propria comparsa conclusionale, laddove ha evidenziato che *“sfruttando il proprio know how – si è adoperata per migliorare la parte gommata dei fickert Surfaces, creando una miscela apposita (che è quella ancor oggi adoperata dalla convenuta) e progettando stampi ad hoc per le geometrie delle gomme Surfaces”* (pag. 16 della comparsa conclusionale di parte attrice e doc. 34 di parte attrice).

Pertanto:

- il rapporto contrattuale instaurato fra le parti non può essere ricondotto alla nozione di subfornitura di cui all'art. 1 della L. n. 192/1998, ma va qualificato in termini di appalto;
- la domanda di pagamento delle penali e degli interessi di mora di cui all'art. 3 comma 3 della L.n. 192/1998 deve essere rigettata.

2.

Parte_1 ha fondato la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della società convenuta sull'abuso di dipendenza economica dalla stessa posto in essere mediante l'interruzione improvvisa del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 192/1998 *“si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. (...) L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. (...) Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica e' nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni”*.

L'abuso di dipendenza economica, ex art. 9 della L. n. 192 del 1998, integra una fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura (v. Cass. n. 13600/2021).

Ciò posto, si evidenzia che, alla luce del dato normativo e della giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. in particolare Cass. n. 1184/2020), la configurabilità dell'abuso di dipendenza economica richiede:

- quanto alla ricorrenza di una situazione di dipendenza economica, non solo l'accertamento di un'asimmetria di diritti e di obblighi tra le parti, ma anche la

dimostrazione che tale asimmetria sia eccessiva, essendo il contraente che la subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (per esempio, perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);

- quanto all'abuso, la verifica che la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero che sussista l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante.

Nessuno degli anzidetti profili è stato provato in causa.

In senso contrario, assumono invece rilievo dirimente le seguenti circostanze, tutte documentate o comunque non contestate:

- il fatturato di *Parte_1* generato dagli ordini di *Controparte_1* ha raggiunto nei sei anni di relazioni commerciali la percentuale massima del 13% rispetto al fatturato globale della stessa *Parte_1* (v. allegazioni di cui alla pagina 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice e doc. 19 di parte convenuta);
- il 23 luglio 2020, *Parte_1* ha depositato come marchio europeo la denominazione *Pt_4Org_4*” riferita a utensili abrasivi (doc. 3 di parte convenuta) e nel corso del 2021 ha partecipato a eventi fieristici relativi a tale settore produttivo (docc. 16, 24 e 25 di parte convenuta);
- dal bilancio relativo al 2020, anno della interruzione del rapporto contrattuale fra le parti, si evince che *Parte_1* ha fatto registrare un aumento del fatturato globale pari al 2%;
- dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio 2020 risulta che *“tutti gli indici patrimoniali economici e finanziari sono in miglioramento rispetto all’anno precedente”* (doc. 17 di parte convenuta);

- nella medesima relazione sulla gestione allegata al bilancio 2020, alla voce “*fatti di particolare rilievo*” è stato indicato che “*nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare*”.

Le emergenze processuali sopra richiamate consentono di escludere che Parte_1 [...] si trovasse in una posizione di dipendenza economica rispetto a Controparte_1 esse, piuttosto, sono idonee a dimostrare la piena autonomia, l’indipendenza economica e l’intraprendenza imprenditoriale della società attrice, la quale, a seguito della interruzione delle relazioni commerciali con Controparte_1 ha immediatamente riorganizzato la propria attività, dando inizio alla produzione di *fickert* completi (anziché delle sole componenti precedentemente fornite alla società convenuta) e collocandosi sul mercato in posizione di concorrenza con quest’ultima.

Inoltre, può ritenersi provato che l’interruzione del rapporto contrattuale con CP_1 [...] non ha rappresentato un evento traumatico per Parte_1 e non ha generato fra le parti uno squilibrio, tanto meno eccessivo, di diritti e di obblighi. Del resto, la quota di fatturato derivante dagli ordini di Controparte_1 pur se in espansione, era di consistenza tale da far ritenere fisiologica la possibilità di un rapido riassorbimento del settore produttivo venuto meno, anche a prescindere dall’assunzione di nuove iniziative imprenditoriali. In ogni caso, l’avvio della produzione in via autonoma di *fickert* vale anche a dimostrare la piena e proficua riconversione degli investimenti effettuati nel tempo da Parte_1 per far fronte agli ordini di Controparte_1

Sotto altro profilo, va fatto rilevare che non è stata neppure allegata la riconducibilità della condotta della società convenuta a intenti vessatori nei confronti della società attrice, elemento anch’esso imprescindibile, secondo quanto sopra evidenziato, per legittimare la limitazione alla libertà di impresa contemplata dall’art. 9 della L. n. 192/1998 (su questo tema si veda nuovamente Cass. n. 1184/2020).

In questo contesto, non si ritiene censurabile nell’ottica del rispetto della buona fede contrattuale la condotta tenuta da CP_2 in concomitanza con la comunicazione dell’intenzione di interrompere le relazioni commerciali con Parte_1 condotta

consistita nel rendersi disponibile a inoltrare gli ordini necessari ad esaurire integralmente le scorte di magazzino della controparte e ad acquistare le macchine incollatrici.

Per tutto quanto sin qui argomentato, anche la pretesa risarcitoria avanzata dalla società attrice deve essere disattesa.

Le spese di causa sono poste a carico della società attrice in ossequio al criterio della soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta in concreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1) rigetta tutte le domande proposte da *Parte_1*
- 2) Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 23.946,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.

Così deciso in Bergamo il 7 luglio 2023

il Giudice

dott. Silvia Russo